

Con-Senso
PROGETTO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 5 *quinquies*, comma 4, D.Lgs. 28/2010

tra

la Corte d'Appello di Roma, con sede legale a Roma, Via Antonio Varisco, 3/5 - 00136, rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Meliadò;

il Tribunale di Roma, con sede legale a Roma, Viale Giulio Cesare, 54/b - 00192 e Via Lepanto, 4 - 00192, rappresentato dal Presidente Dott. Roberto Reali;

il Tribunale di Cassino, con sede legale a Cassino, Piazza Labriola - 03043, rappresentato dal Presidente Dott. Lucio Aschettino;

il Tribunale di Civitavecchia, con sede legale a Civitavecchia, Via Terme di Traiano, 56/A - 00053, rappresentato dal Presidente Dott. Francesco Vigorito;

il Tribunale di Frosinone, con sede legale a Frosinone, Via Fedele Calvosa - 03100, rappresentato dal Presidente Dott. Paolo Sordi;

il Tribunale di Latina, con sede legale a Latina, Piazza Bruno Buozzi, 1 - 04100, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Antonio Masone;

il Tribunale di Rieti, con sede legale a Rieti, Piazza Vittorio Bachelet, 1 - 02100, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Carlo Sabatini;

il Tribunale di Tivoli, con sede legale a Tivoli, Viale Niccolò Arnaldi, 19 - 00019, rappresentato dal Presidente f.f. Dott. Nicola Di Grazia;

il Tribunale di Velletri, con sede legale a Velletri, Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049, rappresentato dal Presidente Dott. Antonino Pasquale La Malfa;

il Tribunale di Viterbo con sede legale a Viterbo, Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 41 - 01100, rappresentato dal Presidente Dott. Francesco Oddi;

l'Ordine degli Avvocati di Roma, con sede legale a Roma, Piazza Cavour - 00193, rappresentato dal Presidente Avv. Paolo Nesta;

l'Ordine degli Avvocati di Cassino, con sede legale a Cassino, Piazza Labriola - 03043, rappresentato dal Presidente Avv. Giuseppe Di Mascio;

l'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, con sede legale a Civitavecchia, Via Terme di Traiano, 56/A - 00053, rappresentato dalla Presidentessa Avv. Mary Dominici;

l'Ordine degli Avvocati di Frosinone, con sede legale a Frosinone, Via Fedele Calvosa - 03100, rappresentato dal Presidente Avv. Vincenzo Galassi;

l'Ordine degli Avvocati di Latina, con sede legale a Latina, Piazza Bruno Buozzi, 1 - 04100, rappresentato dal Presidente Avv. Giovanni Lauretti;

l'Ordine degli Avvocati di Rieti, con sede legale a Rieti, Piazza Vittorio Bachelet, 1 - 02100, rappresentato dal Presidente Avv. Attilio Francesco Ferri;

l'Ordine degli Avvocati di Tivoli, con sede legale a Tivoli, Viale Niccolò Arnaldi, 19 - 00019, rappresentato dalla Presidentessa Avv. Eliana Lelli;

l'Ordine degli Avvocati di Velletri, con sede legale a Velletri, Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049, rappresentato dal Presidente Avv. Stefano Armati;

l'Ordine degli Avvocati di Viterbo, con sede legale a Viterbo, Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 41 - 01100, rappresentato dal Presidente Avv. Luigi Sini;

il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, con sede legale a Cassino, Via Sant'Angelo - Campus Folcara - 03043, rappresentato dal Direttore Prof.ssa Enrica Iannucci;

il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli", con sede legale a Roma, Viale Pola, 12 - 00198, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giovanni Lo Storto e dal Direttore del Dipartimento Prof. Antonio Punzi;

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne dell'Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta, con sede legale a Roma, Via Pompeo Magno, 28 - 00192, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Paola Spagnolo;

il Dipartimento DISTU - Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici dell'Università degli Studi della Tuscia, con sede legale a Viterbo, Via S. Carlo, 32 - 01100, rappresentato dal Direttore Prof. Luca Lorenzetti;

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Tor Vergata, con sede legale a Roma, Via Cracovia, 50 - 00133, rappresentato dal Direttore Prof. Venerando Marano;

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma TRE, con sede legale a Roma, Via Ostiense, 163 - 00119, rappresentato dal Direttore Prof. Antonio Carratta;

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Sapienza di Roma, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185, rappresentata dalla Direttrice Prof.ssa Luisa Avitabile;

il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma, con sede legale a Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163, rappresentato dal Rettore Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.;

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, con sede legale a Firenze, Via delle Pandette, 35, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Irene Stolzi.

Insieme, collettivamente, le "Parti"

Premesse

la Corte d'Appello di Roma intende avviare un importante progetto distrettuale finalizzato alla riduzione del contenzioso ordinario civile e commerciale e al miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo, in particolare, un'iniziativa congiunta con i Tribunali, gli Ordini degli Avvocati e le Università, con sede nel distretto.

L'intervento mira a favorire il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure.

Il Progetto incontra l'interesse degli Ordini degli Avvocati in conseguenza delle disposizioni della Legge Delega n. 206/2021 e del Decreto legislativo n. 149/2022, nonché degli Organismi forensi e privati che offrono servizi di mediazione civile e commerciale sul territorio.

Il Progetto interessa altresì gli altri Partner perché, riguardando lo stato di avanzamento della cultura della mediazione dei conflitti in generale e della sua disciplina, si pone in stretta continuità con le attività di ricerca, didattica e terza missione delle Università degli Studi interessate.

L'intervento considera le nuove competenze indicate dal legislatore nelle funzioni:

- del Giudice, che - previa verifica dei presupposti - tiene conto degli strumenti di soluzione della lite complementari al processo;
- del Funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, che contribuisce alla efficiente ed efficace organizzazione del servizio, analizzando i presupposti di mediabilità delle cause civili e commerciali;
- dell'Avvocato, chiamato ad assistere il cliente scegliendo il percorso più utile per la soddisfazione dei suoi interessi, anche attraverso il ricorso alle misure complementari al processo nella fase precontenziosa e in corso di giudizio;
- del Mediatore, chiamato - anche a seguito della riforma avviata con la Legge Delega 206/2021 - ad arricchire e potenziare le sue competenze per far fronte a una richiesta sempre più consistente e impegnativa da parte dei confliggenti.

Come è noto, nel corso dell'ultimo decennio si è posta all'attenzione del legislatore, prima europeo e poi anche italiano, la questione dell'accesso alla Giustizia, da intendersi come garanzia di effettiva tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi. In quest'ottica, si collocano gli interventi normativi sui percorsi di tutela dei diritti complementari alla giustizia ordinaria, come la mediazione e la negoziazione assistita.

Il Progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rendere il cittadino e l'impresa fruitori di un Servizio Giustizia di qualità, attento ai reali bisogni, offerto in tempi brevi e a costi contenuti, ma soprattutto con soluzioni idonee a soddisfare gli interessi delle parti in lite;
- ridurre sensibilmente il contenzioso giudiziario e i tempi di definizione del contenzioso, sollecitando l'impegno responsabile dei cittadini e delle imprese, nonché quello professionalmente qualificato dei loro avvocati, nel tentare la gestione negoziale della controversia anche con l'assistenza del mediatore, terzo neutrale rispetto alle parti in lite;
- formare i funzionari addetti all'ufficio per il processo sulle competenze necessarie per lo studio della causa in chiave di mediabilità della lite, realizzando, allo stesso tempo, i seguenti importanti risultati:
 - la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per il diffuso radicamento dei valori dell'autodeterminazione, della consapevolezza e della responsabilità;
 - l'avvicinamento del cittadino e delle imprese alla Giustizia;
 - il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle

relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell'avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione;

- l'acquisizione di specifiche competenze da parte di tutti gli operatori della Giustizia al fine della puntuale valutazione della sussistenza delle condizioni di mediabilità delle liti;
- l'attenzione agli interessi delle imprese e delle relative organizzazioni attraverso l'offerta di strumenti e percorsi che valorizzano l'efficienza imprenditoriale e salvaguardano gli investimenti;
- l'attivazione di una comunicazione efficace fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino nella gestione del conflitto, con l'effetto, in particolare, della conquista di fiducia da parte del secondo nei confronti della prima, grazie all'ascolto ricevuto e alla gestione in comune del problema, momenti tipici della pratica di mediazione;
- la diffusione della cultura delle buone pratiche condivise a livello interistituzionale e sociale.

Tanto premesso, richiamati:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni (che regola la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ne prevede la sottoscrizione digitale);
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 ("Misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile"), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia Domani, approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021;
- la Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di competenza della Unità di Missione PNRR del Ministero di Giustizia, adottata dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023;
- il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), in particolare l'art. 5 *quinquies*, comma 4, che dispone "***Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione***";
- la Legge delega 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di

- esecuzione forzata);
- il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)).
 - Circolare del Ministero della Giustizia (m_dg.DOG.12/09/2023.01996 13.U): "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1, cosina 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche con "soggetti diversi" — Necessità di preventiva autorizzazione — Ripartizione delle competenze tra Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento Per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione".

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione e impegno delle Parti

Oggetto della presente Convenzione è la formazione dei funzionari addetti all'ufficio per il processo presso la Corte d'Appello di Roma e i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo in materia di mediazione demandata dal giudice al fine di fornire ai giudici tutti gli elementi necessari per una adeguata valutazione caso per caso della mediabilità della lite.

I funzionari addetti all'ufficio per il processo affiancano i giudici fornendo un supporto competente sulla mediabilità delle cause già pendenti e di nuova iscrizione. In particolare, per l'espletamento di tale attività, i funzionari:

- selezionano i fascicoli delle cause oggetto di supporto;
- studiano i singoli fascicoli, analizzano e valutano la mediabilità del contenzioso pendente e di quello sopravvenuto presentando ai giudici motivate proposte di mediabilità;
- elaborano per ogni fascicolo di causa una scheda del processo contenente anche gli elementi utili ai fini di una valutazione della mediabilità;
- redigono una bozza del provvedimento di invio in mediazione che sottopongono ai giudici;
- collaborano all'inserimento nel sistema informatico dei dati relativi a ciascuna causa oggetto di studio.

I Presidenti degli Uffici giudiziari provvedono con decreto a regolamentare le modalità operative e le finalità previste dalla presente convenzione con riferimento alle attività dei funzionari addetti all'ufficio per il processo.

Le Università partner valutano la possibilità di pubblicare bandi pubblici per il reclutamento di borsisti laureati, anche in co-finanziamento con enti locali, per l'assistenza ai funzionari addetti all'ufficio per il processo nelle procedure di mediazione demandata dal giudice, nonché per il coordinamento e il monitoraggio dei dati *in itinere* e finali del progetto; inoltre curano la

diffusione della cultura della mediazione, attraverso appositi seminari e corsi di formazione. Per il perseguimento delle finalità illustrate in premessa, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con le altre Università partecipanti, si impegna a offrire la formazione ai funzionari addetti all'ufficio per il processo sul modello operativo Con-Senso e sulle relative linee guida, frutto della collaborazione avviata già nel 2022 con il Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense.

Dalle attività previste nella presente Convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per alcuna delle Parti stipulanti.

Art. 3 – Cabina di regia

Viene costituita una cabina di regia presso la Corte d'Appello di Roma, con il coordinamento del Presidente della Corte o di un magistrato suo delegato e coordinatore del progetto, con la partecipazione di un rappresentante per ciascun Ordine degli Avvocati, ciascuna Università partner, con il compito di condividere i profili di dettaglio del progetto, di verificare periodicamente le relative procedure, di discutere i risultati parziali e finali.

In tale sede, dopo un'attenta disamina dei flussi del contenzioso presso gli uffici giudiziari interessati, sono condivise le modalità di selezione delle materie oggetto di intervento e le relative modalità operative. La cabina di regia si riunisce, anche in modalità telematica, una volta ogni tre mesi. Inoltre, possono essere organizzati incontri tecnici con i magistrati al fine di delineare gli elementi critici e migliorare le procedure di mediazione demandata.

Art. 4 – Approvazione della Convenzione

La Convenzione è approvata dagli Organi degli Enti stipulanti.

Art. 5 – Disposizioni finali

La presente Convenzione ha efficacia dal momento della stipula per 12 mesi e può essere oggetto di rinnovo. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, ovvero posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

Le parti acconsentono che i “dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa contemplate.

L'atto sarà registrato in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma, previo tentativo di composizione bonaria.

La firma viene apposta in modalità digitale.

Sottoscrizione in formato digitale

Il Presidente della Corte d'Appello di Roma

Dott. Giuseppe Meliadó


MELIADO'
GIUSEPPE
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
14.11.2024
11:59:01
GMT+00:00

il Presidente del Tribunale di Roma

Dott. Roberto Reali



REALI ROBERTO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
05.11.2024 10:08:28
GMT+01:00

il Presidente del Tribunale di Cassino

Dott. Lucio Aschettino



ASCHETTINO LUCIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
05.11.2024 10:58:19
GMT+00:00

il Presidente del Tribunale di Civitavecchia

Dott. Francesco Vigorito



VIGORITO FRANCESCO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
05.11.2024 13:23:32
GMT+01:00

il Presidente del Tribunale di Frosinone

Dott. Paolo Sordi



PAOLO
SORDI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
06.11.2024
11:07:33
GMT+01:00

il Presidente f.f. del Tribunale di Latina

Dott. Antonio Masone



Firmato digitalmente da Masone Antonio
C=IT

il Presidente f.f. del Tribunale di Rieti

Dott. Carlo Sabatini



SABATINI
CARLO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.11.2024
13:20:46
UTC

il Presidente f.f. del Tribunale di Tivoli

Dott. Nicola Di Grazia



DI GRAZIA NICOLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
11.11.2024 13:57:56
GMT+01:00

il Presidente del Tribunale di Velletri

Dott. Antonino Pasquale La Malfa



ANTONINO
LA MALFA
12.11.2024
13:41:05
GMT+01:00

il Presidente del Tribunale di Viterbo

Dott. Francesco Oddi



ODDI FRANCESCO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
13.11.2024
10:00:53 UTC

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Avv. NESTA PAOLO



2024.10.08 12:00:07
CN=NESTA PAOLO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATTI-80230130587

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cassino
Avv. Giuseppe Di Mascio


Firmato digitalmente da: GIUSEPPE DI MASCIO
Data: 11/10/2024 10:19:14

la Presidentessa dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia
Avv. Mary Dominici

Avv. Mary Dominici

Firmato digitalmente da: Mary Dominici
Data: 11/10/2024 18:55:02

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Avv. Vincenzo Galassi



il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Latina
Avv. Giovanni Lauretti

Firmato digitalmente da

GIOVANNI LAURETTI

C = IT

Data e ora della firma: 14/10/2024 14:14:01

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti
Avv. Attilio Francesco Ferri



FERRI ATTILIO FRANCESCO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
RIETI
4.6 Avvocato
14.11.2024 22:09:42
GMT+02:00

la Presidentessa dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli
Avv. Eliana Lelli

Firmato digitalmente da: Eliana Lelli
Data: 16/10/2024 13:58:02

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Velletri
Avv. Stefano Armati



ARMATI STEFANO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
VELLETRI
Presidente dell'Ordine
17.10.2024 09:37:36 GMT+01:00

il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
Avv. Luigi Sini



LUIGI SINI
AVVOCATO
17.10.2024
16:20:28
GMT+02:00

la Direttrice del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
Prof.ssa Enrica Iannucci



enrica iannucci
21.10.2024
09:42:23
GMT+00:00

il Direttore Generale e il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"
Dott. Giovanni Lo Storto



Digitally signed by LO
STORTO GIOVANNI
C=IT
O=LUISS GUIDO CARLI

Prof. Antonio Punzi

la Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne
dell'Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta
Prof.ssa Paola Spagnolo

il Direttore del Dipartimento DISTU - Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-
filosofici e giuridici dell'Università degli Studi della Toscana
Prof. Luca Lorenzetti

il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Tor Vergata
Prof. Venerando Marano



VENERANDO
MARANO
29.10.2024
12:47:12
UTC

il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma TRE
Prof. Antonio Carratta



ANTONIO
CARRATTA
30.10.2024 08:41:10
GMT+01:00

la Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Sapienza di Roma
Prof.ssa Luisa Avitabile



Firmato digitalmente da:
luisa avitabile
Firmato il 31/10/2024 18:14
Serial Certificate: 33693208336494166437645868713078548616
Valido dal 16/05/2024 al 16/05/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

il Rettore dell'Università Europea di Roma, Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.



Firmato digitalmente da BARRAJON MUNOZ AMADOR
C=IT
O=UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA

la Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Irene Stolzi



Irene Stolzi
08.10.2024
09:39:07
GMT+02:00



PROSPETTO DELLE SANZIONI CONNESSE ALLA MEDIAZIONE

Decreto legislativo n. 28/2010, artt. 12-*bis* e 13

Sommario: **1.** Le sanzioni nel D.lgs. n. 28/2010. – **2.** Sanzione per il mancato esperimento del tentativo quando la mediazione è condizione di procedibilità: l'improcedibilità della domanda giudiziale. – **3.** Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione: art. 12-*bis*, D.lgs. n. 28/2010. – **4.** Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione: art. 13, D.lgs. n. 28/2010.

1. LA PREVISIONE DELLE SANZIONI NEL D.LGS. N. 28/2010.

Il D.lgs. n. 28/2010 prevede un apparato di sanzioni al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni relative alla mediazione, i suddivisibili in tre diverse macrocategorie:

- a) sanzioni per il mancato esperimento del tentativo nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- b) sanzioni per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, di cui all'art. 12-*bis*, D.lgs. n. 28/2010;
- c) sanzioni in caso di rifiuto della proposta di conciliazione in tutto o in parte coincidente con il provvedimento che definisce il giudizio, di cui all'art. 13, D.lgs. n. 28/2010.

2. SANZIONE PER IL MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ: IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.

Il D.lgs. n. 28/2010 prevede la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale ove il tentativo di mediazione sia obbligatorio o per valutazione *ex ante* effettuata dal legislatore (*ratione materiae*, nei casi indicati dall'art. 5, comma 1), per valutazione *ex post* effettuata dal giudice (di carattere discrezionale, sulla base di parametri elastici normativamente prestabiliti dall'art. 5-*quater*, comma 1), ovvero sulla base di una clausola contrattuale o statutaria di un ente pubblico o privato (art. 5-*sexies* D.lgs. n. 28/2010).

| PRESUPPOSTI | RIFERIMENTO NORMATIVO | AMBITO DI APPLICAZIONE | SANZIONE |
|---|--|--|--|
| Mancato esperimento del tentativo di mediazione | Artt. 5, comma 2, 5- <i>quater</i> comma 2 e 5- <i>sexies</i> D.lgs. 28/2010 | Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale | Improcedibilità della domanda giudiziale |

N.B. La condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

3. CONSEGUENZE PROCESSUALI DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE: ART. 12-*BIS*, D.LGS. N. 28/2010.

| PRESUPPOSTI | RIFERIMENTO NORMATIVO | AMBITO DI APPLICAZIONE | SANZIONE |
|--|---|--|---|
| <u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione | Art. 12- <i>bis</i> , comma 1, D.lgs. 28/2010 | Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria | Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116, comma 2, c.p.c. |
| <u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione <u>Requisiti di operatività</u> : costituzione della parte condannata* | Art. 12- <i>bis</i> , comma 2, D.lgs. 28/2010 | Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale | Condanna della parte costituita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio |
| <u>Condotta</u> : mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione della parte costituita soccombente, su richiesta della parte vincitrice <u>Requisiti di operatività</u> : - costituzione della parte soccombente; - specifica istanza della parte vincitrice** | Art. 12- <i>bis</i> , comma 3, D.lgs. 28/2010 | Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale | Condanna, con il provvedimento che definisce il giudizio, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione |

N.B.

*La condanna di cui al comma 2 ha carattere vincolato e richiede, quale presupposto di operatività, la costituzione della parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione.

**La condanna di cui al comma 3 ha carattere eventuale, su valutazione discrezionale del giudice, e richiede una specifica istanza della parte vincitrice.

4. SPESE PROCESSUALI IN CASO DI RIFIUTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE: ART. 13, D.LGS. N. 28/2010.

La disciplina delle spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione prevede delle conseguenze differenti a seconda che si versi in ipotesi di coincidenza totale o parziale tra il contenuto della proposta rifiutata e il provvedimento che definisce il giudizio.

| PRESUPPOSTO | RIFERIMENTO NORMATIVO | AMBITO DI APPLICAZIONE | SANZIONE |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: - spese riferibili dal periodo successivo alla formulazione della proposta rifiutata - condanna della parte vincitrice</p> | <p>Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010</p> | <p>Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria</p> | <p>Esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, incluse le spese per il compenso al mediatore e all'esperto rappresentante/delegato*</p> <p>Condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto</p> |
| <p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 92 c.p.c.</p> | <p>Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010</p> | <p>Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria</p> | <p>Condanna <i>ex art.</i> 92 c.p.c.: - esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se il giudice le ritiene eccessive o superflue; - condanna di una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.</p> |
| <p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza totale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: indicati dall'art. 96, commi 1, 2 e 3 c.p.c.</p> | <p>Art. 13, comma 1, D.lgs. 28/2010</p> | <p>Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria</p> | <p>Condanna <i>ex art.</i> 96 c.p.c.: - comma 1: condanna della parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, liquidate, anche di ufficio, nella sentenza. - comma 2: condanna di parte attrice che abbia agito senza la normale prudenza, su istanza della parte danneggiata, se è accertata l'inesistenza del diritto ed è stato eseguito un provvedimento cautelare, è stata trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata - comma 3: condanna della parte soccombente ad una somma equitativamente determinata</p> |
| <p><u>Condotta</u>: rifiuto della proposta di conciliazione in caso di coincidenza parziale tra il contenuto della proposta e il <i>decisum</i></p> <p><u>Requisiti di operatività</u>: - gravi ed eccezionali ragioni - esplicitazione in motivazione delle ragioni</p> | <p>Art. 13, comma 2, D.lgs. 28/2010</p> | <p>Mediazione facoltativa e mediazione obbligatoria</p> | <p>Esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto rappresentante/delegato</p> |

N.B.

* La condanna di cui al comma 1, primo periodo, ha carattere vincolato.

** La condanna di cui al comma 1, secondo periodo, ha carattere vincolato e si intende aggiuntiva rispetto a quella del primo periodo.



PROSPETTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Decreto ministeriale n. 150/2023, artt. 28-34

Sommario: Premessa. - **1. Spese di avvio** della Mediazione e **di primo incontro**. - 1.1. Mediazione volontaria e Mediazione da clausola contrattuale o statutaria. - 1.2. Mediazione su tentativo obbligatorio e Mediazione demandata. - **2. Spese ulteriori** di Mediazione. - 2.1. In caso di mancata conciliazione al primo incontro. - 2.2. In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo. - 2.3. In caso di **conciliazione al primo incontro**. - 2.4. In caso di **conciliazione in incontri successivi** al primo.

Premessa.

È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 28/2010 è riconosciuto alle parti, in caso di raggiungimento di un accordo di conciliazione, un **credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta (spese di avvio più spese di mediazione), con il limite di € 600,00.

Inoltre, quando la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e con il limite di € 600,00.

I crediti d'imposta sono utilizzabili con il limite di € 600,00 per procedura e fino a un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e comunque di € 518,00.

Le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati sono disciplinati dal decreto interministeriale 1° agosto 2023.

1. SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE E DI PRIMO INCONTRO.

Tali spese sono sempre dovute da ciascuna parte prima del primo incontro in applicazione di quanto previsto dalle seguenti Tabelle, a seconda del tipo di Mediazione:

1.1. Mediazione volontaria e Mediazione da clausola contrattuale o statutaria.

| VALORE DELLA LITE calcolata ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 150/2023 | A) SPESE DI AVVIO | B) SPESE DI MEDIAZIONE | TOTALE (A + B) + Iva |
|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Fino a € 1.000,00 | € 40,00 + Iva | € 60,00 + Iva | € 122,00 |
| Da € 1.000,00 a € 50.000,00 | € 75,00 + Iva | € 120,00 + Iva | € 237,90 |
| Oltre € 50.000,00 e indeterminabile | € 110,00 + Iva | € 170,00 + Iva | € 341,60 |
| indeterminabile basso | € 110,00 + Iva | € 60,00 + Iva | € 207,40 |
| indeterminabile medio | € 110,00 + Iva | € 120,00 + Iva | € 280,60 |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------|
| indeterminabile alto | € 110,00 + Iva | € 170,00 + Iva | € 341,60 |
|----------------------|----------------|----------------|----------|

Nota: sono possibili modifiche da parte degli Organismi privati ai sensi dell'art. 32 del D.M.

1.2. Mediazione su tentativo obbligatorio e Mediazione demandata dal Giudice.

Rispetto alla Mediazione volontaria, gli importi sono ridotti di un quinto ex art. 28, co. 8, del D.M. n. 150/2023:

| VALORE DELLA LITE calcolata ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 150/2023 | A) SPESE DI AVVIO | B) SPESE DI MEDIAZIONE | TOTALE (A + B) + Iva |
|--|-------------------|------------------------|-------------------------|
| Fino a € 1.000,00 | € 32,00 + Iva | € 48,00 + Iva | € 97,60 |
| Da € 1.000,00 a € 50.000,00 | € 60,00 + Iva | € 96,00 + Iva | € 190,32 |
| Oltre € 50.000,00 e indeterminabile | € 88,00 + Iva | € 136,00 + Iva | € 273,28 |
| indeterminabile basso | € 88,00 + Iva | € 48,00 + Iva | € 165,92 |
| indeterminabile medio | € 88,00 + Iva | € 96,00 + Iva | € 224,48 |
| indeterminabile alto | € 88,00 + Iva | € 136,00 + Iva | € 273,28 |

Nota: sono possibili modifiche da parte degli Organismi privati ai sensi dell'art. 32 del D.M.

In entrambi i casi sono dovute anche le eventuali spese vive diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, co. 4.

2. SPESE ULTERIORI DI MEDIAZIONE. Art. 30 D.M. n. 150/2023.

2.1. In caso di mancata conciliazione al primo incontro.

Se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo non sono dovute ulteriori spese oltre a quelle indicate nelle precedenti due tabelle.

2.2. In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo, sono dovute agli Organismi pubblici le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la seguente tabella:

| VALORE DELLA LITE | SPESA (MINIMO – MASSIMO) |
|------------------------------------|--------------------------------|
| FINO A € 1.000,00 | € 80,00 - € 160,00 + IVA |
| DA € 1.001,00 A € 5.000,00 | € 160,00 - € 290,00 + IVA |
| DA € 5.001,00 A € 10.000,00 | € 290,00 - € 440,00 + IVA |
| DA € 10.001,00 A € 25.000,00 | € 440,00 - € 720,00 + IVA |
| DA € 25.001,00 A € 50.000,00 | € 720,00 - € 1.200,00 + IVA |
| DA € 50.001,00 A € 150.000,00 | € 1.200,00 - € 1.500,00 + IVA |
| DA € 150.001,00 A € 250.000,00 | € 1.500,00 - € 2.500,00 + IVA |
| DA € 250.001,00 A € 500.000,00 | € 2.500,00 - € 3.900,00 + IVA |
| DA € 500.001,00 A € 1.500.000,00 | € 3.900,00 - € 4.600,00 + IVA |
| DA € 1.500.001 A € 2.500.000,00 | € 4.600,00 - € 6.500,00 + IVA |
| DA € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00 | € 6.500,00 - € 10.000,00 + IVA |

Nota: per gli Organismi privati si applica la tabella redatta in conformità all'art. 32 e approvata dal Responsabile del Registro.

In caso di Mediazione su tentativo obbligatorio oppure di Mediazione demandata dal Giudice gli importi sono ridotti di un quinto.

2.3. In caso di conciliazione al primo incontro.

Nel caso in cui le Parti raggiungano l'accordo conciliativo al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione con detrazione di quanto già versato, in applicazione di quanto previsto dalla seguente tabella allegato A:

| VALORE DELLA LITE | SPESA (MINIMO – MASSIMO) |
|------------------------------------|--------------------------------|
| FINO A € 1.000,00 | € 80,00 - € 160,00 + IVA |
| DA € 1.001,00 A € 5.000,00 | € 160,00 - € 290,00 + IVA |
| DA € 5.001,00 A € 10.000,00 | € 290,00 - € 440,00 + IVA |
| DA € 10.001,00 A € 25.000,00 | € 440,00 - € 720,00 + IVA |
| DA € 25.001,00 A € 50.000,00 | € 720,00 - € 1.200,00 + IVA |
| DA € 50.001,00 A € 150.000,00 | € 1.200,00 - € 1.500,00 + IVA |
| DA € 150.001,00 A € 250.000,00 | € 1.500,00 - € 2.500,00 + IVA |
| DA € 250.001,00 A € 500.000,00 | € 2.500,00 - € 3.900,00 + IVA |
| DA € 500.001,00 A € 1.500.000,00 | € 3.900,00 - € 4.600,00 + IVA |
| DA € 1.500.001 A € 2.500.000,00 | € 4.600,00 - € 6.500,00 + IVA |
| DA € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00 | € 6.500,00 - € 10.000,00 + IVA |

Nota:

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.

Per gli Organismi privati le spese sono determinate da ciascun organismo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del d.m. n. 150/2023 e poi maggiorate del dieci per cento.

2.4. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

Sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione, calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A (riportata sopra) o secondo quanto previsto dal singolo organismo, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Gli importi massimi delle tabelle di cui sopra possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Inoltre, fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base a uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità a quanto appena detto, in caso di conciliazione possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

Le spese di mediazione applicate dagli Organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.
